



Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEL FONDO LEO VALIANI (1938-1999)

Articolo 1

La consultazione del fondo è subordinata alla compilazione da parte dello studioso di un apposito modulo. Contestualmente alla presentazione della domanda lo studioso accetta le prescrizioni del presente regolamento e si impegna ad osservarle.

Articolo 2

Gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi delineati nel loro progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196¹ nel caso di documenti contenenti dati personali, e nel rispetto delle norme poste a tutela del diritto d'autore.

Articolo 3

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in generale i documenti conservati sono consultabili **40 anni** dopo la loro data. I documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato sono consultabili **50 anni** dopo la loro data, i documenti relativi a situazioni puramente private di persone, con particolare riguardo a quelli contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, oppure rapporti riservati di tipo familiare, sono consultabili **70 anni** dopo la loro data.

Articolo 4

L'utente è tenuto a rispettare l'ordine dei fascicoli di ciascuna busta e dei documenti contenuti in ciascun fascicolo, segnalando al personale le eventuali incongruenze rilevate.

Articolo 5

E' consentita la consultazione di una sola busta per volta. Le buste possono essere mantenute in deposito a disposizione dell'utente che le ha richieste, fino ad un massimo di tre, per un periodo non superiore ad una settimana a far data dall'ultima consultazione.

Articolo 6

La consultazione dell'inventario e degli altri strumenti di corredo è libera e non richiede autorizzazioni.

Articolo 7

L'utente che consulta materiale documentario del fondo si impegna a consegnare una copia dell'eventuale pubblicazione o della tesi. Per quest'ultima l'utente può stabilire le condizioni d'uso.

¹ Articolo 101, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi. I dati personali possono comunque essere diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico".

Articolo 8

E' possibile la riproduzione di una quantità limitata di documenti inerenti alla ricerca, per scopi personali e di studio, previa autorizzazione. Le copie cartacee e digitali ottenute non sono cedibili. L'autorizzazione alla riproduzione non consente alcun diritto di proprietà intellettuale di fronte a terzi.

Articolo 9

Sono permessi il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani estratti dai documenti per scopi di ricerca e di insegnamento. Ogni utilizzo deve essere corredato dall'esplicito riferimento al fondo archivistico, alla serie e alla unità consultata.

Articolo 10

Non è consentita la pubblicazione integrale dei documenti, salvo specifica autorizzazione. L'eventuale utilizzazione per scopi editoriali dei documenti viene concessa con specifica autorizzazione e prevede la consegna di un numero concordato di copie o il pagamento dei diritti di riproduzione.

Articolo 11

Le corrispondenze epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano all'intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti o in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso della direzione della Fondazione.

Articolo 12

Le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate dal presente regolamento formeranno di volta in volta oggetto d'esame e di accordi specifici.

Articolo 13

L'utente si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici* emanato con Provvedimento 14 marzo 2001, n. 8/P/2001, del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 14

Per quanto non precisato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di consultabilità dei documenti per scopi di ricerca e di tutela del diritto d'autore².

Articolo 15

Eventuali comportamenti di trascuratezza o inosservanza del presente regolamento potranno comportare il rifiuto di ulteriori richieste di consultazione e di riproduzione e, nei casi più gravi, dell'accesso alla sala di consultazione. In ogni caso, restano ferme le sanzioni previste dalle norme in vigore.

² Si rinvia in particolare al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).